



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 117

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 17 luglio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:

| | | |
|---|-------------|----------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 3 |
| <i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i> | | |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 4^a (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un 2° supplemento.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Lunedì 17 luglio 2023

Plenaria

75^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che risulta ritirato l'emendamento 15.2. Gli emendamenti 14.13 e 20.2 risultano invece ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/755/11/4 e G/755/12/4, pubblicati in allegato.

Dà, inoltre, conto della presentazione degli emendamenti 18.3 (testo 3), 18.4 (testo 2), 18.0.100 (testo corretto) e Coord.1 (testo corretto), pubblicati del pari in allegato.

Con riferimento alle valutazioni di proponibilità, rammenta quindi di aver compiuto indagini approfondite su tutte le proposte emendative che presentavano profili di criticità, indagini che hanno visto, altresì, fitte interloquazioni con i proponenti. Nel dettaglio, le predette valutazioni trovano il fondamento ultimo nell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 ed hanno altresì riguardo al fatto che le materie trattate dagli emendamenti possano comportare un potenziale rischio di procedure di infrazione per

l'Italia (da qui, peraltro, il carattere di potenziale urgenza che giustificerebbe l'afferenza al decreto-legge). La Presidenza ha considerato, altresì, anche le modalità di esame dell'unico precedente di decreto-legge sulla materia.

Conclude osservando che allo stato attuale residuano perplessità soltanto su due proposte, in ordine al quale la Presidenza si riserva di rendere note le proprie determinazioni durante il prosieguo dei lavori.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede alla Presidenza ulteriori precisazioni.

Il PRESIDENTE precisa che gli emendamenti sui quali sono ancora in corso valutazioni sulla proponibilità risultano essere il 18.3 (testo 3), nonché la proposta 24.0.1, a firma della senatrice Murelli.

Precisa inoltre che le determinazioni assunte dalla Presidenza saranno debitamente motivate.

Interviene la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), ritirando l'emendamento 24.0.1 e preannunciando la presentazione di uno specifico ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 18.3 (testo 3) introduce una specifica disciplina sul visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari, operando in modo non dissimile da altre disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto-legge e da altri emendamenti ad esso riferiti. In ragione di ciò, esso dovrebbe essere considerato proponibile.

Replica il PRESIDENTE, osservando che l'intervento recato dall'emendamento 18.3 (testo 3) non sembra, invece, rientrare tra le fattispecie oggetto di una potenziale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Nel merito, inoltre, vi sono ulteriori problematiche. La disciplina contenuta nell'emendamento introdurrebbe infatti un percorso parallelo rispetto a quello definito dalla normativa vigente, con il rischio di inopportune sovrapposizioni e con la configurazione di ulteriori oneri – finanziari e materiali – a carico delle rappresentanze diplomatiche. Inoltre, andrebbe considerato il fatto che già ad oggi la materia dei visti è particolarmente delicata ed impone la necessità di ricorrere a servizi esterni per la gestione di queste pratiche, con notevoli difficoltà di verifica. Infine, considerato che la disciplina recata dal Regolamento CEE n. 810 del 2009 non prevede procedure specifiche sulla materia dei visti a validità territoriale limitata, sarebbe decisamente inopportuno configurare l'intervento all'interno di un decreto-legge.

Conclude osservando che, sulla base di quanto precede, l'emendamento in questione, pur encomiabile nelle intenzioni di fondo, non può essere considerato proponibile.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) dissente profondamente.

Ad avviso del senatore NICITA (*PD-IDP*) sarebbe opportuno definire in maniera più puntuale i parametri adottati per la definizione dei criteri di improponibilità, soprattutto con riferimento al contesto relativo alla potenziale apertura di procedure di infrazione, contesto connotato da numerose interlocuzioni con la Commissione europea e che ha dato luogo, altresì alla presentazione di specifici emendamenti.

Osserva inoltre che vi sarebbero molti altri emendamenti riferiti all'articolo 18 vertenti su materie non a rischio, ma comunque ritenuti ammissibili dalla Presidenza.

Domanda infine se le valutazioni avvengano caso per caso, paventando contestualmente il rischio che, in concreto, le proposte non siano valutate con criteri oggettivi.

Replica il PRESIDENTE osservando che non è possibile avere materialmente accesso a tutti i documenti relativi alle interlocuzioni del Governo con la Commissione europea. Risultano comunque attestazioni sufficientemente chiare sul rischio di apertura di procedure di infrazione in relazione alle materie trattate dagli emendamenti.

Interviene anche la sottosegretaria CASTIELLO, associandosi alle osservazioni svolte dal Presidente e rammentando che il Governo è costantemente in contatto con la Commissione europea per la soluzione di ogni problematica.

Rende quindi noto che, al momento, il Governo non ha ancora completato l'istruttoria su tutti gli emendamenti ai fini dell'emissione del prescritto parere.

Conclude preannunciando la presentazione di due ulteriori proposte emendative entro le ore 13 della giornata odierna.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) rileva che quanto poc'anzi comunicato dalla sottosegretaria sembra porsi in contraddizione con le garanzie fornite dallo stesso Governo la scorsa settimana, allorché era stato assicurato che esso avrebbe reso per tempo il proprio parere sugli emendamenti presentati (con le dovute motivazioni), senza presentarne, altresì, di nuovi e ulteriori.

Esprime l'auspicio a che il Governo, nell'esprimersi in maniera puntuale e motivata sugli emendamenti, sia anche disponibile all'accoglimento di eventuali riformulazioni.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo in linea di principio il disappunto manifestato dalla senatrice Malpezzi, osserva che il comportamento del Governo appare chiaramente dettato da esigenze sopravvenute ed imprevedute, legate ad evoluzioni e cambiamenti del contesto politico impossibili da determinare a priori.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) propone di procedere comunque all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno sui quali il Governo possa rendere il proprio parere.

Il PRESIDENTE osserva che nulla osta a procedere nel senso indicato dal senatore Lombardo.

Ad avviso del senatore LOREFICE (*M5S*) le osservazioni formulate dal senatore Nicita andrebbero valutate con molta attenzione. Per poter individuare, infatti, un criterio efficace per stabilire la proponibilità degli emendamenti sarebbe opportuno poter disporre di riferimenti documentali chiari ed univoci.

Il PRESIDENTE osserva che l'apertura di una procedura di infrazione dipende dallo stato del negoziato tra il Governo e la Commissione europea. In ogni caso, la Commissione non ha il potere di chiedere al Governo la produzione di documenti specifici (così come potrebbe fare, ad esempio, ad un organo di inchiesta).

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con la proposta del senatore Lombardo, osserva che si potrebbe, apprezzate le circostanze, anche valutare l'opportunità di invitare il Governo a non presentare ulteriori emendamenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) osserva che il decreto-legge all'esame della Commissione rappresenta comunque uno strumento inadeguato per trattare la delicata materia delle procedure di infrazione, e questo proprio per la sua natura intrinseca di sostanziale recettore di interventi eterogenei, spesso non pienamente attinenti alla materia. In tale contesto, peraltro, la valutazione sulla proponibilità non può che avvenire sulla base di criteri ampiamente discrezionali.

Stante quanto precede, e considerata altresì l'ulteriore presentazione di emendamenti da parte del Governo, la dichiarazione resa dalla Presidenza sull'emendamento 18.3 (testo 3) appare difficilmente comprensibile.

Replica il PRESIDENTE osservando che sull'emendamento in questione sarebbero invece i presentatori a mostrare un'ingiustificata rigidità, non tenendo conto in alcun modo delle puntuali osservazioni formulate dalla Presidenza.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE constata che sono ancora in corso degli approfondimenti da parte del Ministero dell'economia in ordine all'ordine del giorno G/755/1/4.

Ne propone, pertanto, il momentaneo accantonamento.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, invita quindi i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G/755/2/4. Ciò in quanto, stante l'assenza di

una specifica contestazione europea sul punto, esso reca una scelta che potrebbe essere fatta nella sede propria di merito.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira quindi l'ordine del giorno G/755/2/4.

Il PRESIDENTE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/3/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: « Impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nelle more delle more della realizzazione della tariffa energetica unica, per le imprese nell'area UE, di individuare, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e con i vincoli di finanza pubblica, misure pluriennali di sostegno a favore delle imprese per l'acquisto di energia in modo da consentire loro di poter competere con i concorrenti europei; a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le disponibilità di bilancio, di prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in cui si prevede un credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, al fine di controbilanciare i crescenti costi energetici dell'industria con un volano anticongiunturale, utilizzando a copertura le risorse residue dei crediti d'imposta energia imprese stanziati per il primo semestre 2023, evidenziate in premessa. ».

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/755/3/4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene, pertanto, accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'ordine del giorno G/755/4/4. Ciò in quanto l'obbligo di reimmatricolazione previsto per i veicoli stranieri noleggiati per un periodo superiore a trenta giorni da parte di un'impresa italiana, oltre ad essere contrario al principio della libera circolazione delle cose ed incoerente con la normativa europea, sarebbe anche pleonastico. Per i veicoli immatricolati all'estero che sono nella disponibilità di persone (fisiche e giuridiche) residenti in Italia vige infatti l'obbligo di registrazione nel Registro veicoli esteri.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), preso atto di quanto rappresentato, chiede di disporre l'accantonamento dell'ordine del giorno, al fine di poter effettuare ulteriori riflessioni di merito.

Su proposta del PRESIDENTE, viene quindi disposto l'accantonamento dell'ordine del giorno G/744/4/4.

Il PRESIDENTE invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'ordine del giorno G/755/5/4. Gli impegni al Governo in esso con-

tenuti riguardano infatti profili di merito della regolazione che hanno solo indirettamente un profilo inerente alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, chiede di disporre l'accantonamento dell'ordine del giorno, al fine di poter effettuare ulteriori riflessioni nel merito.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera l'accantonamento dell'ordine del giorno G/744/5/4.

Il PRESIDENTE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/6/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: « a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore. ».

Il senatore SCURRIA (*FdI*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/755/6/4 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene, pertanto, accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE esprime, successivamente, parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/7/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: « a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore. ».

Il senatore LOREFICE (*M5S*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/755/7/4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene, pertanto, accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/755/8/4, a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente testo: « a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti ».

Il senatore LOREFICE (*M5S*) osserva che l'ordine del giorno mira ad impedire la produzione di effetti distorsivi a seguito dell'introduzione della disciplina della forma societaria nelle cliniche odontoiatriche. Vi è infatti il rischio che la gestione della società possa essere assunta da persone non appartenenti alla specializzazione di riferimento, con grave compromissione del diritto alla salute.

La sottosegretaria CASTIELLO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno anche nel testo originario.

L'ordine del giorno G/755/8/4 viene quindi accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/755/9/4, G/755/10/4 e G/755/11/4 che vengono contestualmente accolti dal Governo.

Infine, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera l'accantonamento dell'ordine del giorno G/755/12/4.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) domanda delucidazioni in ordine al prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE, nel preannunciare due ulteriori emendamenti del Governo, osserva che essi dovranno essere debitamente approfonditi.

Interviene la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) osservando che l'ordine del giorno G/755/11/4, poc'anzi accolto dal Governo, ripropone i contenuti dell'emendamento 14.13, relativo all'assunzione di insegnanti di sostegno. Tuttavia, dovrebbe seguire quanto prima un provvedimento legislativo in grado di dare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, concreta attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno e ciò appare quanto mai difficile, anche solo da un punto di vista tecnico.

Replica il senatore MATERA (*FdI*), osservando che la questione è all'attenzione della senatrice Bucalo, prima firmataria dell'ordine del giorno.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ribadisce le proprie perplessità.

La sottosegretaria CASTIELLO dà quindi conto delle nuove proposte emendative presentate dal Governo (pubblicate in allegato).

Nel dettaglio, l'emendamento 20.100 interviene sulla disciplina dei passaporti, mentre la proposta 9.0.100 mira a sanare una procedura di infrazione relativa allo stabilimento ILVA di Taranto.

Il PRESIDENTE ipotizza di fissare per le ore 16.30 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte 20.100 e 9.0.100, nonché di posticipare alle ore 17 la seduta già convocata per oggi, alle ore 16.

I senatori NICITA (*PD-IDP*) e SENSI (*PD-IDP*) osservano che alle ore 17 molti senatori potrebbero avere difficoltà ad essere presenti per concomitanti impegni presso altre commissioni.

Chiedono quindi di posticipare l'odierna seduta pomeridiana ad un orario successivo.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di posticipare alle ore 17,30 la seduta già convocata per oggi alle ore 16.

Resta invece confermato per le ore 16,30 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte 20.100 e 9.0.100.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 755

(al testo del decreto-legge)

G/755/1/4

BERGESIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (A.S. 755);

premesso che:

l'articolo 19, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli istituti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di *default* di un debitore, individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, interessi o commissioni;

il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo articolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un approccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose e in particolare individuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il *default* del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche posso offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limitandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA/GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte,

impegna il Governo

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

G/755/3/4 (testo 2)

Zanettin

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

l'articolo 21 del provvedimento modifica il regime di interrompibilità elettrica, uno degli strumenti più efficaci a disposizione di Terna spa per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, in quanto tale meccanismo è stato considerato dalla Commissione UE come aiuto

di Stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e pertanto illegale;

tale articolo in sostanza sopprime la distinzione tra risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, prevede l'assegnazione delle risorse interrompibili con gare al ribasso, cui possono partecipare anche gli accumuli, e sopprime l'esonero dal pagamento degli oneri di sistema in favore dei clienti finali che prestano servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza. A Terna è affidato il compito di individuare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

la modifica del servizio interrompibilità comporta un aggravio dei costi in particolare per i clienti finali energivori, che già scontano, soprattutto nelle Isole maggiori, un *gap* energetico pari a circa il 30 per cento della spesa di energia elettrica rispetto ai diretti *competitors* della Penisola e ancor di più rispetto agli altri *competitors* industriali europei;

il 30 giugno sono scadute le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in cui si prevede in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il medesimo articolo 4, al comma 1, giustifica la temporaneità delle misure facendo riferimento alla necessità di individuare misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia;

tali risorse non sono state appieno utilizzate: l'Ufficio parlamentare del bilancio, nella sua recente relazione annuale sulle politiche di bilancio, ha chiarito che i crediti di imposta energia destinati alle imprese sono stati utilizzati per 7 miliardi di euro, sui 20 assegnati nel 2022, mentre in relazione al primo semestre 2023 risulterebbero non utilizzati circa 4,9 miliardi di euro;

la mancanza di interventi fiscali di ampio respiro e la carenza negli strumenti europei comuni hanno gravemente penalizzato la produzione industriale italiana. Appare ancora incerto che la riduzione in corso dei prezzi dell'energia garantisca un rientro dello *spread* e il rischio è che la crisi energetica lasci in eredità una perdita strutturale di competitività del sistema manifatturiero italiano;

i principali *competitors* europei quali Francia e Germania, sono molto attivi sul fronte del costo dell'energia gravante sulle imprese, garantendo ai propri energivori rispettivamente prezzi dell'energia pari a 42 MWh e 60 MWh;

le importazioni da Paesi terzi, non sono gravate da costi e obiettivi ambientali come quelli europei. Il Meccanismo di adeguamento del

carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism – Cbam*), sarà efficace solo tra alcuni anni;

gli indicatori economici ISTAT riguardanti il nostro Paese esplicitano (maggio 2022) il rischio di un calo della produzione industriale per il 2023 del 2 per cento e su giugno si rincorrono notizie di fermate produttive importanti da parte dell'industria italiana e ciò in presenza di una crescita del PIL dell'1,9 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nelle more della realizzazione della tariffa energetica unica per le imprese nell'area UE, di individuare, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e con i vincoli di finanza pubblica, misure pluriennali di sostegno a favore delle imprese per l'acquisto di energia in modo da consentire loro di poter competere con i concorrenti europei;

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le disponibilità di bilancio, di prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in cui si prevede un credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, al fine di controbilanciare i crescenti costi energetici dell'industria con un volano anticongiunturale, utilizzando a copertura le risorse residue dei crediti d'imposta energia imprese, stanziati per il primo semestre 2023, evidenziate in premessa.

G/755/6/4 (testo 2) (già em. 1.0.1, 1.0.2)

SCURRIA, LOMBARDO, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

la procedura d'infrazione n. 2018/2175 ha contestato all'Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, che limitavano in maniera eccessiva le attività che un agente immobiliare poteva svolgere;

il Legislatore, con l'articolo 4, comma 2, della legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), ha modificato la legge n. 39 del 1989,

stabilendo, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, l'incompatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare;

la legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), articolo 28, ha introdotto, nuovamente, la piena sovrapposizione tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare, in modo non coerente con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetto Bolkestein), che mantiene separati il comparto finanziario/creditizio e quello immobiliare, in conformità ai principi del diritto comunitario;

considerato che:

la Commissione europea ha successivamente archiviato la procedura di infrazione n. 2018/2175;

i problemi posti dalla normativa in materia di compatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare non hanno ancora trovato una adeguata soluzione e meritano una considerazione ulteriore da parte del Legislatore;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore.

G/755/7/4 (testo 2) [già em. 2.0.1 (testo 3)]

LOREFICE, BEVILACQUA

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (A.S. 755);

premessi che:

l'articolo 2 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2018 è intervenuto relativamente alla compatibilità dell'esercizio della professione di agente immobiliare a cui si è aggiunto un ulteriore intervento normativo nella successiva legge europea 2019-2020;

nonostante la procedura di infrazione n. 2018/2175 sia stata archiviata resta nell'ordinamento interno un *vulnus* legislativo relativamente alla compatibilità dell'esercizio dell'attività di agente immobiliare con quello di mediatore creditizio e finanziario, come introdotta dall'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

la compatibilità tra le due figure professionali reca evidenti profili critici di deontologia professionale a tutela del consumatore;

tenuto conto che

l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

impegna, quindi, il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d'infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore.

G/755/8/4 (già em. 6.2)

LOREFICE, BEVILACQUA

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136

del 13 giugno 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (A.S. 755);

premesso che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario relativamente al CASO NIF 2020/4008, con l'intento principale di tutelare il consumatore che riveste anche la figura di potenziale paziente e quindi possibilmente vulnerabile;

allo scopo di tutelare, proprio, i pazienti risulta essere necessario intervenire sull'esercizio in forma societaria dell'odontoiatria al fine di contrastare il fenomeno sempre più diffuso della proliferazione di cliniche in forma commerciale, dove la logica del profitto prevale sulla tutela del paziente;

non sono mancati i casi di chiusure improvvise di queste catene commerciali di cliniche odontoiatriche che hanno lasciato i pazienti senza cure o con interventi e terapie da terminare;

tenuto, inoltre, conto che:

la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come Direttiva Bolkestein, prevede all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) che la direttiva stessa non si applica ai servizi sanitari, ricalcando quanto contenuto nei considerando 22, 40 e 56;

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti.

G/755/9/4 (già em. 6.0.1, 6.0.2)

MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Accolto

Il Senato,

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure con finalità scientifiche ed educative;

l'obiettivo finale della Direttiva – che rappresenta la migliore conciliazione possibile tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste – è la completa sostituzione delle procedure sugli animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della Direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva citata, il legislatore italiano ha introdotto una serie di misure più restrittive che, oltre ad essere precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, risultano prive di fondamento scientifico;

le difformità esistenti tra Direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26/2014 hanno condotto la Commissione europea da inviare all'Italia, con la nota C (2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante: « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

non soddisfatta delle motivazioni fornite dal Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega addotto non giustificasse un recepimento non corretto;

a distanza di anni, il permanere dei punti di non conformità nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti europei per la ricerca;

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile, auspicabilmente nel prossimo disegno di legge europea da presentare al Parlamento, specifi-

che disposizioni volte a risolvere in via definitiva la procedura di infrazione n. 2016/2013 in materia di tutela del benessere degli animali impiegati per scopi scientifici, al fine di restituire competitività, anche sul piano normativo, ai ricercatori italiani.

G/755/10/4 (già em. 2.0.2)

GASPARRI, ZANETTIN

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante « Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2006, n. 121, S.O. – reca all'articolo 118 disposizioni relative alla ricetta medico veterinaria rimandando all'Allegato III il modello e i casi in cui tale modello è obbligatorio;

in particolare, il citato articolo 118, al comma 1-*bis* ha previsto, in alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, che la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, potesse essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*;

il medesimo articolo ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica;

l'estensione della prescrizione dei medicinali veterinari esclusivamente con ricetta elettronica agli animali da affezione, si è rivelata eccessivamente penalizzante per i proprietari e detentori degli stessi;

in numerosi paesi l'attivazione della ricetta elettronica veterinaria è prevista solo per gli animali destinati alla produzione di alimenti e limitatamente agli antibiotici,

impegna il Governo

ad adottare una disposizione di modifica dell'articolo 118 riportato in premessa, volta a prevedere per gli animali da affezione, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica, il doppio canale della ricetta cartacea.

G/755/11/4 (già em. 14.13)

BUCALO, IANNONE, MATERA, SCURRIA, PELLEGRINO, NASTRI, SATTA

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 755 « Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (Salva-infrazioni);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame trae origine dalla necessità di predisporre un intervento normativo che dia risposte al rilievo della Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in tema di lavoro a tempo determinato;

anche nel sistema scolastico è fortemente avvertita l'esigenza di intervenire sul tema dell'abuso dei contratti a tempo determinato che influisce negativamente non solo sulla qualità dell'insegnamento ma anche sulla formazione e la crescita degli alunni e degli studenti, nonché sulla continuità didattica;

da articoli di stampa si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, nel comparto scuola, la Commissione europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;

tenuto conto che:

si ritiene necessario introdurre una più snella procedura di reclutamento finalizzata a garantire l'immissione nei ruoli del personale docente per assicurare la copertura regolare e stabile delle cattedre vacanti e, quindi, la continuità didattica agli alunni e agli studenti, oltre che innalzare la qualità dell'offerta formativa;

la procedura, al suddetto scopo, intende mettere a regime le forme di reclutamento straordinario da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su posti comuni e di sostegno, oltre l'anno scolastico 2023/2024;

la stessa, inoltre, non prevederebbe alcuna interferenza con gli obiettivi e i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, come noto, introduce una riforma in tema di reclutamento volta a garantire l'assunzione di 70 mila docenti, entro il 2024;

la previsione di introdurre una ulteriore procedura di reclutamento è di assoluta rilevanza ed è stata oggetto di molteplici sollecitazioni dal mondo della scuola, in quanto finalizzata a risolvere l'annosa questione del precariato che attanaglia il personale docente;

a tal fine, è ineludibile che tale previsione deve essere sottoposta al proficuo confronto con le Organizzazioni sindacali e con tutti gli attori interessati;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) adottare ogni più opportuna iniziativa, anche di natura normativa, volta a garantire che i posti comuni e di sostegno, rimasti vacanti e disponibili dopo la conclusione delle ordinarie procedure di reclutamento e delle procedure connesse all'attuazione del PNRR, siano attribuiti agli abilitati e agli specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS;

b) a individuare, in subordine, una specifica procedura volta ad attribuire le ulteriori e residuali disponibilità su posto comune della scuola secondaria agli aspiranti non abilitati inseriti nella seconda fascia delle GPS, prevedendo in ogni caso una integrazione del percorso di formazione iniziale;

c) Sostenere le iniziative di cui ai punti *a)* e *b)* attraverso un confronto con la Commissione europea, al fine di accertarne la compatibilità con la riforma del reclutamento prevista dal PNRR.

G/755/12/4 (già em. 20.2)

CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 755, di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

l'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, in relazione al Caso Ares

(2019) 3110724; l'articolo 12 della predetta legge reca norme in materia di ritiro dei passaporti quando il titolare si trova all'estero, qualora avvengano specifiche circostanze;

la disciplina di cui alla legge n. 1185 del 1967 influisce sulla libera circolazione delle persone all'interno;

tale libertà rimane tutelata tanto dall'articolo 16 della Costituzione Italiana, quanto dall'articolo 3, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, nonché dall'articolo 45 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea ed ancora dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il principio di proporzionalità rappresenta l'unico elemento dirimente per cui tale libertà di circolazione può essere limitata;

il provvedimento normativo introdotto mira a ponderare la compressione del diritto alla libera circolazione in funzione del dovere a cui il titolare deve porre adempimento così come delineato nella norma;

per un versante, al fine di assolvere alla tassatività della norma, deve essere quanto più garantito e salvaguardato il procedimento per l'inibizione al rilascio del documento valido per l'espatrio;

per altro versante deve essere riconosciuto quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità nell'ambito di una politica non discriminatoria in capo alla popolazione affetta da qualsivoglia disabilità;

impegna il governo:

a) a prevedere l'introduzione della specifica della necessità di un provvedimento giudiziario per il ritiro del passaporto di cittadino italiano all'estero, al fine di garantire il diritto di difesa delle parti, e impregiudicato il diritto a richiedere la tutela da parte del beneficiario;

b) a prevedere l'introduzione della fattispecie del concorso a mantenimento del minore;

c) ad eliminare il riferimento alla locuzione « *Handicap* », introducendo la più corretta forma lessicale « *disabilità* », che rende maggiore tutela e rispetto anche ai sensi della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 9.**9.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.**

(Disposizioni in materia di misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3 e 1-sexies.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-sexies.2, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la transizione ecologica e la sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi *in house* dello Stato";

2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: “I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l’indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo del presente comma, da attuarsi con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto di cui al medesimo decimo periodo.”.

2. All’articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*sexies*, sono inseriti i seguenti:

“1-*sexies*.1. Nei casi previsti dal comma 1-*bis*.1, qualora la prosecuzione dell’attività sia stata autorizzata dopo l’adozione del provvedimento di sequestro, l’amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l’attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero delle misure adottate nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell’esecuzione.

1-*sexies*.2. In caso di imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, im-

pianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione ovvero sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-*bis*.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-*sexies*.1.

1-*sexies*.3. Nei casi di cui al comma 1-*sexies*.2, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che vengono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-*bis*.1 ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-*bis*.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-*sexies*.2, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.

1-*sexies*.4. Per le finalità di cui al comma 1-*sexies*.2, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede, altresì, alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura”.

3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*sexies*.1, 1-*sexies*.2, 1-*sexies*.3 e 1-*sexies*.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co-

dice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”;

b) all'articolo 53, comma 1-*ter*, le parole: “commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2,” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*sexies*.1, 1-*sexies*.2, 1-*sexies*.3 e 1-*sexies*.4”.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche ai provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, non ancora definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 si applicano, altresì, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori da quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*octies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-*octies*. ».

Art. 18.**18.3 (testo 3)**

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« *a-bis*) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 4-quater.

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari).

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello *status* di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-*bis* dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero;

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa con i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'in-

vio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide all'apolide interessato, o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera *a*) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera *b*) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla

base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo." ».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: « e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ».

18.4 (testo 2)

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

*“Art. 14-ter
(Modulistica)*

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti in modo uniforme e conforme alle norme europee e alle norme internazionali generalmente riconosciute o a trattati o convenzioni internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata con legge, mediante un apposito decreto del Ministro dell'interno, che deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*” ».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: « e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ».

18.0.100 (testo corretto)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione – Caso ARES (2023) 2033572)

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” sono aggiunte le seguenti: “che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”. »

Art. 20.

20.100

IL GOVERNO

Al capoverso 3-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con i seguenti: « Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto

è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura in cui ha sede il tribunale di cui al comma 2 ».

Coord. 1 (testo corretto)

IL RELATORE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « che possano » sono sostituite dalle seguenti: « che possa ».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: « adottato » è soppressa e alle parole: « entro centoventi giorni » sono premesse le seguenti: « da adottare ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono asse-

gnate » e la parola: « provincie » è sostituita dalla seguente: « province »;

al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 9, al comma 1:

all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « citato testo unico di cui al »;

alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione ».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;

al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « e disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;

alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 settembre 2018 »;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « codice del processo amministrativo di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;

alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ai viaggi”»; » sono sostituite dalle seguenti: « ai viaggi.”»; »;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « punto 19 » sono sostituite dalle seguenti: « punto 19), »;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinenti al singolo caso »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al regolamento di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « dall’articolo 17, » è inserita la seguente: « rispettivamente, » e le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

al comma 4, la parola: « punti » è sostituita dalla seguente: « numeri »;

al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».

All’articolo 20, al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. – 1. Il giudice » e le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell’Unione europea »;

alla lettera c):

all’alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;

al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011 ».

All’articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli.”. » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli”»; »;

al comma 2, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera b), al numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al numero 3), capoverso n), e la parola: « tecnica;” » è sostituita dalla seguente: « tecnica;” »;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: “internazionale »;

al numero 4), le parole: « assoggettare”” fino a » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettare”” fino a: »;

al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: » e le parole: « servizi di”” » sono sostituite dalle seguenti: « servizi di”” »;

al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;

al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: « è soppresso.; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;

al numero 2), le parole: « a “una volta” » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;

alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;

alla lettera r), numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: « ; »;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera t), numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;

alla lettera u):

al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera aa), le parole: « comma 4. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4; »;

alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, » e le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà »;

alla lettera d), capoverso 5, dopo le parole: « all'articolo 1 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « come modificati dal comma 1 del presente articolo, »;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 bis ».

All'articolo 26:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si prov-

vede » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »;

alla lettera b), le parole: « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2029, a » è inserita la seguente: « euro » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente »;

al comma 2, le parole: « , con propri decreti, ad apportare » sono sostituite dalle seguenti: « ad apportare, con propri decreti, ».
